

ONERI STRAORDINARI

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Oneri straordinari	1.735.218,99	2.278.722,90
Sopravvenienze passive	1.722.042,44	2.112.591,24
Insussistenze dell'attivo	12.519,97	166.131,66
Oneri straordinari diversi	656,58	0,00

Per oneri straordinari si intendono le componenti negative di reddito considerate straordinarie sulla base di quanto indicato dal Principio Contabile OIC 12 . Si tratta normalmente di minusvalenze e sopravvenienze passive derivanti da fatti per i quali la fonte dell'onere o è estranea all'attività ordinaria svolta dall'Ente o attiene a componenti negativi relativi ad esercizi precedenti. Nel caso della Cassa il dato di bilancio si riferisce a componenti relativi ad esercizi precedenti e ad insussistenze passive.

Sopravvenienze passive

Si riporta di seguito la natura e gli importi delle sopravvenienze passive:

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014	Variazione
Sopravvenienze passive	1.722.042,44	2.112.591,24	-390.548,80
Restituzione contributi erroneamente versati	852.171,46	1.539.332,80	-687.161,34
Sopravvenienze passive varie	513.204,23	248.941,16	264.263,07
Visite mediche ad iscritti	135.666,75	98.827,55	36.839,20
Conguaglio retribuzioni personale Cassa	79.001,25	1.999,34	77.001,91
Rimborsi spese ed emolumenti organi collegiali	42.764,16	16.684,90	26.079,26
Manutenzione immobili e varie	39.348,46	212,93	39.135,53
Indennità di maternità	21.342,56	-	21.342,56
Rimborso buoni sgravio	19.554,34	7.138,11	12.416,23
Imposte non recuperabili su pensioni	12.048,00	8.335,77	3.712,23
Interessi su Dep.Cauz.	3.750,35	1.479,33	2.271,02
Tassa Rifiuti AA.PP.	1.847,65	923,87	923,78
Costi inquilini carico Cassa	796,92	64.024,31	-63.227,39
Quote pensione totalizzazione	546,31	330,39	215,92
Mensilità di pensione	-	124.360,78	-124.360,78

Restituzione contributi erroneamente versati - l'ammontare dei contributi restituiti a tale titolo attiene a versamenti effettuati dai professionisti, in misura maggiore del dovuto, in anni precedenti e riferiti, quasi totalmente, a quegli anni per i quali non è iscritto in bilancio alcun credito residuo sulla base degli accertamenti eseguiti. Contabilmente gli uffici istituzionali non sono in grado di fornire la composizione del dato analitico articolato tra le diverse forme contributive.

Sopravvenienze passive varie - il saldo al 31.12.2015 si compone come segue:

• Utenze	Euro	110.231
• Consulenze legali e rimborso spese processuali	Euro	188.498
• Spese condominiali	Euro	102.049
• Addebito tassazione 20% per vendita simulata ENEL	Euro	49.255
• Concessionarie rimborso su sgravi	Euro	21.820
• Guarentigie sindacali	Euro	12.011
• Trasporti e spedizioni	Euro	5.028
• Commissioni di gestione	Euro	3.358
• Premi assicurativi	Euro	2.138
• Altro	Euro	18.817

Visite mediche ad iscritti – il saldo al 31.12.2015 è composto dagli importi liquidati nell'ambito degli accertamenti sanitari ad iscritti Cassa di competenza di esercizi precedenti.

Insussistenze dell'attivo

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014	Variazione
Insussistenze dell'attivo	12.519,97	166.131,66	-153.611,69
Insussistenze dell'attivo	0,00	3.125,14	-3.125,14
Insussistenze dell'attivo per crediti verso inquilini	12.519,97	163.006,52	-150.486,55

La presente voce di bilancio espone in prevalenza l'ammontare di rettifiche contabili, eseguite in corso d'anno, sui valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale per i quali è stato rideterminato l'importo a seguito di eventi comunicati dagli uffici competenti.

Il saldo al 31.12.2015 deriva dall'annullamento di crediti verso inquilini, di cui euro 6.300,00 a favore di quei conduttori che hanno operato significativi lavori di ristrutturazione sugli immobili in locazione.

RETTIFICHE DI VALORI

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Rettifiche di valori	46.501.877,03	34.085.700,48
Svalutazione di attivo circolante	46.501.877,03	22.688.846,07
Svalutazione di attivo immobilizzato	0,00	11.396.854,41

Le “rettifiche di valori” rappresentano l'accantonamento al fondo oscillazione titoli, operato sulla base della svalutazione eseguita al 31.12.2015 sui titoli dell'attivo circolante, al cui commento si rimanda per i dettagli di composizione.

RETTIFICHE DI RICAVI

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Rettifiche di ricavi	9.850.740,64	4.640.210,52
Sgravi trattenuti su ruoli	9.847.642,91	4.634.647,31
Restituzioni varie	3.097,73	5.563,21

Le “rettifiche di ricavi” (che contabilmente rappresentano componenti negativi di reddito in quanto rilevano delle riduzioni di ricavi accertati nell'anno) nel 2015 ammontano complessivamente ad Euro 9.850.740,64 con un incremento rispetto al precedente esercizio pari a circa 5,2 milioni di euro (+del 100%).

Gli “Sgravi trattenuti su ruoli” rappresentano l'impatto economico di quanto trattenuto dai concessionari sui crediti vantati dalla Cassa, sulla base della normativa vigente in riferimento alla riscossione dei ruoli esattoriali. Gli sgravi/discarichi emessi dagli Uffici nel corso dell'esercizio 2015 ammontano a circa 12,834 milioni di Euro ma contabilmente trovano la loro iscrizione come di seguito indicato:

- per circa 9,8 milioni di Euro nel conto economico come scarichi a rettifica di contributi richiesti tramite ruolo esattoriale a vario titolo (di cui circa 356 mila Euro rilevati in corso d'anno a seguito rimborso diretto ai Concessionari);
- per circa 2,4 milioni di Euro a storno dei ricavi inerenti i recuperi diretti di contributi per anni pregressi effettuati su arretrati di pensione;

- per circa 112 mila Euro a discarico dei “debiti verso concessionari per sgravi emessi ma non trattenuti” accertati negli esercizi precedenti, così come indicato dagli Uffici,
- per circa 524 mila Euro per rimborsi effettuati direttamente al professionista per ruoli pagati e non dovuti;

GESTIONE CONTRIBUTI

RICAVI	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Contributi:	1.580.331.790,11	1.552.727.015,38
<i>Contributi soggettivi</i>	<i>962.881.289,10</i>	<i>935.739.911,44</i>
Contributi soggettivi – eccedenze in autotassazione	525.964.995,49	484.497.877,95
Contributi soggettivi – minimi obbligatori	429.094.025,03	447.669.552,49
Contributo soggettivo modulare facoltativo	3.617.909,08	3.572.481,00
Integraz.Volont Contr Sog. Minimo art. 9 Reg .art.21	4.204.359,50	0
<i>Contributi integrativi</i>	<i>518.325.936,99</i>	<i>511.938.469,38</i>
Contributi integrativi– eccedenze in autotassazione	424.738.706,99	415.066.450,01
Contributi integrativi – minimi obbligatori	93.587.230,00	96.872.019,37
<i>Contributi di maternità</i>	<i>41.377.416,36</i>	<i>42.286.760,32</i>
<i>Contributi di solidarietà</i>	<i>196.555,93</i>	<i>194.786,29</i>
<i>Sanzioni amministrative</i>	<i>8.382.008,54</i>	<i>21.975.822,74</i>
<i>Contributi da Enti Previdenziali</i>	<i>13.363.528,75</i>	<i>8.188.178,30</i>
<i>Altri contributi</i>	<i>35.805.054,44</i>	<i>32.403.086,91</i>

COSTI	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Spese di incasso:	2.332.676,50	1.521.426,24
Spese bancarie MAV	1.123.904,43	938.499,21
Costi di formazione ruoli	727.911,97	291.172,53
IVA sui compensi dei concessionari	480.860,10	291.754,50

L'entrata in vigore, a decorrere dal 21/08/2014, del nuovo Regolamento di Attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/12 (iscrizione obbligatoria alla Cassa Nazionale Forense per gli iscritti agli Albi professionali), deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 31 gennaio 2014 e approvato con Nota Ministeriale del 07/08/2014 (pubblicazione G.U. serie 192 del 20/08/2014), disciplina, a partire dal 2014, la materia dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense e della contribuzione minima. Di seguito si sintetizzano gli aspetti principali:

- procedimento di iscrizione d'ufficio alla Cassa, con delibera della Giunta Esecutiva, a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione agli Albi professionali forensi da parte del Consiglio dell'Ordine;

- possibilità, in sede di prima iscrizione, di estendere, su base volontaria, l'iscrizione alla Cassa a tutti gli anni di pratica professionale, con o senza abilitazione, e all'anno 2013;
- agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 in materia di contributi minimi dovuti e di modalità di pagamento degli stessi per i primi anni di iscrizione alla Cassa;
- agevolazioni previste dall'art. 10 in materia di esoneri temporanei del versamento dei contributi minimi per le fattispecie individuate dal comma 7 dell'art. 21 della L.247/2012;
- regime transitorio previsto per gli avvocati che, all'entrata in vigore del Regolamento, non sono ancora iscritti alla Cassa (art. 12).

Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento ex art. 21 L.247/2012 nella seconda metà del 2014, si era resa necessaria una notevole attività da parte degli Organi Amministrativi, coadiuvati dagli Uffici competenti, per la gestione delle relative problematiche applicative, attività che si è concretizzata in una serie di delibere del Consiglio di Amministrazione atte ad armonizzare le situazioni già in essere alla luce delle nuove regolamentazioni normative.

L'effetto più immediato e sostanziale si era avuto in riferimento alla rideterminazione dei contributi minimi 2014, peraltro già posti in pagamento, così come definito dalla delibera assunta in C.d.A. in data 11 settembre 2014 che stabiliva:

1. la sospensione del pagamento dell'ultima rata dei contributi minimi 2014, con scadenza 30 settembre 2014, nei confronti dei professionisti per i quali il 2014 rientrava tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa;
2. in caso di pagamento eccedente, con situazione creditoria del professionista, di prevedere, vista l'eccellenza della situazione venutasi a creare a posteriori rispetto al versamento, che tali somme venissero utilizzate in sede di determinazione dei contributi dovuti in autoliquidazione per il medesimo anno 2014 (Mod5/2015) ed eventualmente, ove il credito fosse risultato superiore al dovuto in autoliquidazione, in acconto sui contributi minimi 2016;
3. chiarimenti circa l'operatività per la gestione sia degli esoneri art. 10 del regolamento che delle tempistiche operative relative alle nuove iscrizioni Cassa.

L'effetto contabile di cui al punto 2, che aveva portato alla quantificazione di maggiori incassi di contribuzione minima 2014 per circa 42 milioni di Euro, data la dinamica e le modalità con cui poteva essere fruito il relativo credito da parte dei professionisti, aveva determinato, sulla base della delibera del C.d.A. del 29/04/2015, la costituzione del "fondo accantonamento autoliquidazione e minimi 2014-2016", con accantonamento di pari importo.

Nel 2015, il "fondo accantonamento autoliquidazione e minimi 2014-2016" è stato utilizzato, secondo quanto previsto, come acconto in sede di autodichiarazione Mod5/2015:

- sia per la contribuzione dovuta per eccedenze IRPEF e IVA (circa 30,4 milioni di Euro);

- sia per la contribuzione dovuta per “integrazione volontaria minimo IRPEF – art. 9” (circa 1,6 milioni di Euro);

per un totale complessivo di circa 32,1 milioni di Euro, lasciando la differenza in “conto minimi 2016”.

Contabilmente, l'utilizzo del fondo ha lasciato inalterato l'accertamento economico dei contributi dovuti per autotassazione dell'esercizio 2015 (quantificati sulla base delle dichiarazioni reddituali del Mod5 di competenza.), ma ovviamente ha compensato il credito derivante dalle aspettative di incasso (la cui manifestazione finanziaria è avvenuta l'anno precedente come precisato per le dinamiche di costituzione del Fondo).

Per quanto concerne gli aspetti generali relativi alla determinazione della misura percentuale dei contributi ed al calcolo della pensioni così come modificati a decorrere dall'01/01/2013, la normativa di riferimento rimane il “Regolamento dei contributi” approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 05/09/2012, così come ratificato dalla nota ministeriale del 09/11/2012 pubblicata in G.U. il 05/12/2012, i cui punti principali riguardano:

- l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota relativa al contributo soggettivo sul reddito professionale dichiarato ai fini Irpef che passa dal 13% al 14% (14,5% a decorrere dal 01/01/2017 ed al 15% a decorrere dal 01/01/2021);
- l'aumento del contributo soggettivo a carico dei pensionati iscritti agli albi al 7% del reddito Irpef, entro il tetto (7,25% a decorrere dal 01/01/2017 e 7,50% a decorrere dal 01/01/2021);
- il contributo soggettivo modulare, dall'1% al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, completamente facoltativo;
- aliquota unica per il calcolo delle pensioni fissata all'1,40% e agganciata alle tavole di sopravvivenza specifiche di categoria;
- valorizzazione di tutti i redditi prodotti nel periodo di iscrizione ai fini del calcolo della pensione.

Contributi soggettivi ed integrativi – eccedenze

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Contributi	950.703.702,48	899.564.327,96
Contributi soggettivi – eccedenze in autotassazione	525.964.995,49	484.497.877,95
Contributi integrativi – eccedenze in autotassazione	424.738.706,99	415.066.450,01

L'anno 2015 è stato il primo anno di applicazione degli artt. 7, 8 e 9 del “Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, L. 247/2012.

L'accertamento risente delle agevolazioni consentite limitatamente ai primi 8 anni di iscrizione che permettono il versamento del 50% del contributo minimo nell'anno di competenza salvo integrazione del restante sotto forma di autoliquidazione se viene superato il tetto dei 10.300 euro, condizione questa che nel 2015 ha principalmente palesato un'influenza positiva pari a circa 36,7 milioni di Euro.

Da ultimo si segnala che i Mod5/2015 telematici pervenuti entro il 31/12 sono stati 223.400 a fronte dei 226.077 complessivamente trasmessi entro la medesima data e che il termine per la trasmissione del Mod5 per l'anno 2015 è stato fissato al 30 settembre 2015.

Contributi soggettivi e integrativi – minimi obbligatori

Descrizione	Valore 31.12.2015	Valore 31.12.2014
Contributi soggettivi e integrativi - minimi	522.681.255,03	544.541.571,86
Contributi soggettivi– minimi obbligatori	429.094.025,03	447.669.552,49
Contributi integrativi – minimi obbligatori	93.587.230,00	96.872.019,37

Il valore complessivo di circa 523 milioni di Euro registra un decremento del 4% rispetto al 2014, e rappresenta, in ottemperanza ai principi contabili di competenza, l'accertamento dei contributi minimi dovuti dalla platea dei professionisti tenuti a tale obbligo in riferimento alla normativa vigente. Nel dettaglio si registra:

- un decremento di circa il 4,1% sui contributi minimi ex art. 10 (in valori assoluti circa 18,6 milioni di Euro)
- un decremento di circa il 3,4% sui contributi minimi ex art. 11 (in valori assoluti circa 3,3 milioni di Euro)

L'accertamento ad integrazione effettuato in chiusura di esercizio ha impattato sul conto economico per circa 104 milioni di Euro di cui:

- circa 86 milioni di Euro riferiti all'art. 10;
- circa 18 milioni di Euro riferiti all'art. 11.

e insieme all'accertamento per integrazione dei contributi di maternità (pari a circa 6 milioni di Euro), verrà posto in riscossione nel corso del 2016.

L'importo di circa 110 milioni è riportato alla voce “crediti verso iscritti per contributi minimi 2015”.

Per una migliore intelligibilità dei dati, si evidenzia di seguito l'importo dei contributi minimi fissati per l'esercizio 2015 comparati con i valori stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'anno precedente:

Contributi minimi annui	2015	2014
Contributo soggettivo	2.810,00	2.780,00
Contributo integrativo	710,00	700,00

Per completezza di informativa, si espone, nella tabella sottostante, l'impatto dell'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento di attuazione commi 8 e 9 dell'art. 21 della L. 247/2012 sui dati relativi all'accertamento per contribuzione minima 2015:

CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO EX ART. 10 :

	n.iscritti	contributo dovuto	importo acc.to al 31/12/2015
pensionati di vecchiaia	12.072	-	-
esoneri art.10 Reg.to art. 21	3.301	-	-
iscritti benefici artt.7-8-9 Reg.to art.21	67.806	702,50	47.633.715,00
iscritti benefici artt.8-9 Reg.to art.21	32.034	1.405,00	45.007.770,00
iscritti benefici art.7 Reg.to art.21	1.994	1.405,00	2.801.570,00
iscritti senza benefici	118.737	2.810,00	333.650.970,00
Totale	235.944		429.094.025,00

CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO EX ART. 11 :

	n.iscritti	contributo dovuto	importo acc.to al 31/12/2015
pensionati di vecchiaia	12.072	-	-
esoneri art.10 Reg.to art. 21	3.301		
iscritti con cotrib.intero	117.058	710,00	83.111.180,00
iscritti art. 7 c.3 Reg. art. 21 con contributo ridotto alla metà	29.510	355,00	10.476.050,00
iscritti art. 7 c.3 Reg. art. 21 contributo non dovuto	74.003	-	-
Totale	235.944		93.587.230,00

Contributo modulare

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Contributo soggettivo modulare	3.617.909,08	3.572.481,00
Contributo soggettivo modulare facoltativo	3.617.909,08	3.572.481,00

Come già in precedenza specificato, la normativa attualmente in vigore (Regolamento dei Contributi in vigore dall'01/01/2013) ha mantenuto, a partire dal Mod5/2014, il solo contributo modulare nella forma volontaria con aliquota variabile, a discrezione del professionista, dall'1% al 10% del reddito professionale entro il tetto definito annualmente (per il Mod5/2015 Euro 96.800,00)

Integrazione Volontaria Contributo Sogg. minimo art. 9 Reg. art. 21

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Integrazione Volon. Contr. Sogg. Min, art. 9 reg. art. 21	4.204.359,50	0

Come previsto dall'art. 9 del Regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini Irpef inferiori a € 10.300,00 di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto con riconoscimento di un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell'intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.

Al professionista viene data facoltà, su base volontaria e nell'arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo, con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell'intero importo previsto per l'attribuzione delle intere annualità di contribuzione sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione che ai fini del calcolo della stessa (rif. art. 9 comma 4 del Regolamento art. 21).

Per l'esercizio 2015 i contributi versati ad integrazione del contributo soggettivo minimo ammontano ad Euro 4.204.359,50.

Contributi di maternità

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Contributi di maternità	41.377.416,36	42.286.760,32
Contributi di maternità – notifica diretta	30.908.664,04	34.366.528,00
Contributi di maternità – D.Lgs. 151/2001	10.468.752,32	7.920.232,32

Contributi di maternità – notifica diretta

A partire dall'esercizio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto applicabili alla Cassa le norme relative ai benefici di fiscalizzazione degli oneri sociali previsti per il contributo di maternità dal D.Lgs. 151/2001 e, in particolare, le disposizioni dell'art. 78 il quale, nei casi di tutela previdenziale obbligatoria, riconosce che parte della prestazione erogata per oneri di maternità sia posta a carico dello Stato. Per la determinazione dell'importo del contributo di maternità a carico degli iscritti si è quindi tenuto conto della suddetta normativa di riferimento che prevede il calcolo "sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate". Il contributo di maternità a carico degli iscritti fissato per l'anno 2015 è stato quindi pari a Euro 131,00.

Di seguito si espone la tabella esemplificativa della determinazione dell'accertamento effettuato al 31/12/2015:

CONTRIBUTO DI MATERNITA' :

	n.iscritti	contributo dovuto	importo acc.to al 31/12/2015
iscritti art. 21	235.944	131,00	30.908.664,00
Totale 235.944			30.908.664,00

Per completezza di informativa si segnala che, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'8 ottobre 2015, recependo le osservazioni Ministeriali sollevate in occasione dell'approvazione dell'importo del contributo di maternità per l'anno 2015, ha deliberato a decorrere dal 2016 la sua determinazione successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Con successiva delibera del 17/12/2015, il Consiglio di Amministrazione ha anche determinato le nuove modalità e tempistiche di riscossione del contributo di maternità che decorreranno a partire dall'esercizio 2016.

Contributi di maternità – D.Lgs. 151/2001 Integrazione a carico dello Stato

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 marzo 2008 ha disposto, a partire dall'esercizio 2009, di ricorrere ai benefici di fiscalizzazione degli oneri sociali previsti per il contributo

di maternità dall'art. 78 del D.Lgs. 151/2001. Tale scelta pone a carico del bilancio dello Stato ogni singola indennità di maternità erogata dall'Ente fino a concorrenza dell'importo stabilito annualmente dall'INPS per prestazioni di maternità obbligatoria (per il 2015 Euro 2.086,24 - Circolare INPS n. 11 del 23/01/15 art. 9).

L'importo iscritto in bilancio di Euro 10.468.752,32 è relativo alla somma da richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle prestazioni di maternità erogate nel 2015 pari a n. 5.018, così determinata dagli Uffici competenti ed accertata in bilancio secondo il principio di competenza.

Contributo di solidarietà L. 147/2013 co 486

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Contributo di solidarietà L. 147/2013 co 486	196.555,93	194.786,29

Trattasi di un contributo di solidarietà dovuto, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 486, della legge 147 del 27 dicembre 2013, “disposizione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità), a decorrere dal 01 gennaio 2014 per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di fondi di previdenza obbligatorie e calcolato sulla base delle indicazioni riportate nella normativa di riferimento. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie in attesa di definirne l'utilizzo in conformità a quanto previsto dalla legislazione. Il contributo in oggetto ripropone, in senso peggiorativo per i pensionati, la disposizione di cui all'art. 18, comma 22-bis del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 111 del 15 luglio 2011, così come ulteriormente modificato dell'articolo 24, comma 31-bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazione dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (contributo di perequazione).

Il valore esposto in bilancio rappresenta, quindi, l'importo trattenuto per l'anno 2015 ai pensionati, oggetto del prelievo del contributo di solidarietà e accantonato nello specifico fondo.

Sanzioni amministrative e civili

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Sanzioni amministrative e civili	8.382.008,54	21.975.822,74
Sanzioni – iscrizione a ruolo	6.430.820,57	18.963.331,85
Sanzioni dirette	1.951.187,97	3.012.490,89

Il valore totale è riferito sia al recupero diretto di sanzioni in fase di conguagli contributivi eseguiti a vario titolo sulla base di presentazione da parte degli iscritti di domande di pensionamento, restituzione contributi etc, sia all'iscrizione a ruolo (per il ruolo 2015 circa 6,4 milioni di Euro) di importi legati all'attività di verifica contributiva e richieste di pagamento coattivo delle irregolarità contributive riscontrate dagli uffici preposti, così come previste dalla normativa in vigore.

Si ricorda che l'entrata in vigore del “Regolamento di attuazione commi 8 e 9 dell'art. 21 L. 247/2012” ha comportato la sospensione delle sanzioni sulle irregolarità nel pagamento dei contributi minimi dovuti fino all'anno 2015 incluso (art. 11). Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13/11/2014, ha dato disposizione agli uffici di sospendere ogni procedura sanzionatoria in riferimento ai contributi minimi, indicando il 2016 quale primo anno da riassoggettare alle procedure sanzionatorie previste dal vigente Regolamento per la Disciplina delle Sanzioni.

Da ultimo, si sottolinea che l'andamento di tale voce presenta caratteristiche di discontinuità che ne rendono difficile il raffronto con periodi precedenti.

Contributi da Enti Previdenziali

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Contributi da Enti Previdenziali	13.363.528,75	8.188.178,30

I “Contributi da Enti Previdenziali” rappresentano gli importi riconducibili all'istituto della “ricongiunzione”, a seguito di domande pervenute da parte degli iscritti per riunificare le varie posizioni contributive presso l'Ente, riferiti alle quote provenienti da altri istituti previdenziali (INPS, etc.).

Per i trasferimenti degli importi di contribuzione, effettuati con periodo superiore a 60 giorni dalla richiesta inoltrata dalla Cassa, vengono riconosciuti degli ulteriori interessi che per l'anno 2015 ammontano a circa 2,8 milioni di Euro iscritti nella voce di ricavo “interessi diversi”.

Altri contributi

Descrizione	Valore al 31.12.2015	Valore al 31.12.2014
Altri contributi	35.805.054,44	32.403.086,91
Iscrizione anni precedenti	9.644.284,17	10.047.919,85
Ripristini contributivi	17.854,58	12.276,15
Riscatto e ricongiunzione	20.981.020,25	18.631.338,19
Insolvenze contributive	5.100.116,26	3.567.066,48
Depositi e spese cancelleria	16.122,75	3.048,66
Contributi normativa precedente	5.056,99	8.650,47
Contributi per condoni e sanatorie	0	5.678,40
Altri contributi	40.599,44	127.108,71

La voce “altri contributi” accoglie tutti quei contributi residui dovuti all’Ente a vario titolo da parte degli iscritti. Di seguito si commentano le sole voci di importo rilevante.

Iscrizione anni precedenti

Il valore totale comprende gli istituti relativi a:

- iscrizioni retroattive – art. 13 L. 141/92 per un importo di circa 3,4 milioni di Euro
- iscrizioni ultraquarantenni – art. 14 L. 141/92 per un importo di circa 255 mila Euro
- iscrizioni d’ufficio e tardive per un importo di circa 6 milioni di Euro.

Riscatto e ricongiunzione

L’importo è composto da:

- Euro 19.010.127,85 (+ 11,7% circa rispetto al 2014) riferiti all’istituto del riscatto che prevede la facoltà per l’iscritto di coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente previsti dalla legge (es. durata del corso legale di laurea) per i quali non esiste un obbligo assicurativo.
- Euro 1.970.892,40 (+ 22,3% circa rispetto al 2014) riferiti all’istituto della ricongiunzione, relativamente alla quota a carico del professionista, che prevede l’unificazione dei periodi di assicurazione maturati dall’iscritto in diversi settori di attività con lo scopo di ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.

Per completezza di informativa, si segnala che con nota Ministeriale del 17 marzo 2015 – GU Serie Generale n. 84 dell’11 aprile 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento per il Riscatto, deliberato dal Comitato dei Delegati il 19 dicembre 2014. La principale modifica apportata, rispetto alla normativa precedente, riguarda le modalità di pagamento dell’onere da parte dei professionisti i quali

possono presentare alla Cassa domanda con la quale comunicano l'importo che si intende versare subito ed il numero di anni nei quali si intende rateizzare l'importo residuo, per non più di dieci anni. In casi di rateazione saranno dovuti gli interessi nella misura del 2,75% annuo, ovvero nella misura del tasso legale vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto.

Insolvenze contributive

Il valore è da ricondurre all'attività di verifica effettuata dagli uffici preposti finalizzata al recupero diretto della contribuzione richiesta inizialmente con ruolo, ma non pagata dall'iscritto, nel momento in cui la Cassa è chiamata a corrispondere al professionista una qualsiasi prestazione (pensione, rimborso contributi, etc) e che genera contestualmente emissione di sgravio/discarico.

Altri contributi

Il dato esposto in bilancio è riferito a:

- contributi per rendita vitalizia (circa 21 mila Euro). Gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata una omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione, sono considerati inefficaci sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, sia ai fini del calcolo della stessa. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell'art. 22 della Legge 576/1980, salvo che l'interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell'istituto della rendita vitalizia calcolata sulla base della riserva matematica, secondo le indicazioni contenute nel D.M. 28 Luglio 1992 (e successive modificazioni).
- Rateazioni (circa 19 mila Euro). Vengono accordate sugli importi dovuti per procedure sanzionatorie, per iscrizioni d'ufficio, iscrizioni fuori termine e per contributi eccedenti non ancora richiesti a ruolo come da normativa in vigore. Per tale tipologia di contributo la riscossione è prevista tramite apposito flusso M.Av. con scadenza 31 ottobre di ogni anno.

In base al nuovo Regolamento per la disciplina delle Sanzioni, approvato con nota ministeriale del 15 aprile 2015 – G-U. Serie Generale n. 111 del 15 maggio 2015 deliberato dal Comitato dei Delegati il 24 ottobre 2014, l'obbligato può chiedere, entro 60 giorni della comunicazione delle somme dovute, la rateazione, con valore di riconoscimento del debito, fino ad un massimo di 3 anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura del 2,75% ovvero del tasso legale, se superiore. L'obbligato sarà tenuto, a pena di irricevibilità della richiesta di rateazione, al contestuale versamento in acconto di almeno il 20% del dovuto. In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza, anche di una sola rata, l'obbligato decadrà dal beneficio della rateazione accordata e dall'agevolazione della riduzione delle sanzioni.

SPESE DI INCASSO CONTRIBUTI**Spese bancarie MAV**

I costi inerenti gli incassi di contributi a mezzo M.Av. ammontano per il 2015 a circa 1,1 milioni di Euro riconducibili alle sole spese bancarie. Si precisa infatti che, a partire dall'esercizio 2014, non risultano spese postali, imputabili a tale attività, in quanto gli iscritti possono generare i M.Av. direttamente sul sito web della Cassa (delibera del CdA del 28/11/2013).

La modalità di incasso a mezzo bollettini M.Av. emessi dalla banca tesoriera dell'Ente è prevista, come da normativa vigente, per le seguenti tipologie di contributi:

- contributi minimi obbligatori dell'anno, posti in riscossione in quattro rate con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre (M.Av. ordinario);
- con scadenza 31 ottobre 2015 sono posti in riscossione, oltre ai contributi minimi di competenza dell'anno 2015, accertati come dovuti in epoca successiva alla predisposizione del MAV ordinario, anche i contributi minimi dovuti per anni precedenti, nonché le rateazioni già concesse per il pagamento della contribuzione minima e delle somme dovute per iscrizione retroattiva o beneficio ex art. 14 della L. 141/1992 (ultraquarantenni)

Si riporta di seguito il trend delle spese degli ultimi cinque anni:

	M.AV. 2011	M.AV. 2012	M.AV. 2013	M.AV. 2014	M.AV. 2015
SPESE POSTALI (spedizione ed affrancatura)	354.769,90	254.944,45	175.706,34	0	0
SPESE BANCARIE (servizio avvisi M.Av.)	1.037.039,04	969.831,52	963.361,14	938.499,21	1.123.904,43
TOT COSTI	1.391.808,94	1.224.775,97	1.139.067,48	938.499,21	1.123.904,43

Costi di formazione ruoli

La Cassa per il recupero coattivo di somme non versate dai professionisti utilizza come modalità di riscossione il ruolo esattoriale.

Tale tipologia di incasso pone a carico dell'Ente costi di esazione che, dall'entrata in vigore della riforma sulla riscossione, hanno avuto una diversa tempistica nella loro manifestazione. Infatti, con il principio del solo riscosso gli importi riconosciuti ai Concessionari per il servizio reso si quantificano soltanto nel momento del versamento effettivo delle quote. A tale titolo sono stati iscritti in bilancio al 31.12.2015 costi per un totale di circa Euro 728 mila di cui:

- circa lo 0,6% riferiti al ruolo 2000;
- circa lo 0,9% riferiti al ruolo 2001;
- circa l' 1,2% riferiti al ruolo 2002;